

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3369 del 12/07/2019
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ di 2.000 POSTI SUINI DI OLTRE 30 Kg SITA IN Via ABBA' E MOTTO n. 14/a, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) (RIF. INT. N. 186 / 02068280367). PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3459 del 12/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici LUGLIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI 2.000 POSTI SUINI DI OLTRE 30 KG SITA IN VIA ABBÀ E MOTTO N. 14/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) (RIF. INT. N. 186 / 02068280367). **PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 1144 del 11/03/2019** con la quale, a seguito della pubblicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 (che stabilisce la conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili – BAT - concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE), è stato rilasciato l'atto di Riesame dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** alla SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS, avente sede legale in Via Abbà e Motto n.14/a, in Comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Società Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. Sas mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 15/05/2019 (assunta agli atti con prot. n. 77399 del 16/05/2019) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali; in particolare, è richiesta l'introduzione nella dieta del biogas di una nuova matrice costituita dal sottoprodotto della lavorazione dell'uva composto dai residui della produzione di aceto balsamico e delle glasse balsamiche diluiti in acqua, in quanto la sua tipologia è stata valutata positivamente per la biologia del funzionamento del biogas stesso.

Il gestore nella domanda suddetta :

1. specifica che la nuova matrice che intende introdurre è costituita dalla mescolanza di n. 3 sottoprodotti:
 - uno derivante da residui di lavaggio di tini e cisterne di aceto balsamico (acido acetico);
 - uno derivante da residui di aceto balsamico (aceto di vino/ mosto d'uva);
 - uno concentrato derivante da residui da lavorazione glasse balsamiche + acqua (aceto di vino/ mosto d'uva/ zuccheri/ amidi/ acqua);
2. fornisce le caratteristiche analitiche dei sottoprodotti suddetti;
3. specifica quali dati sono stati utilizzati per la determinazione dei parametri analitici necessari al calcolo dell'azoto in ingresso al digestore;
4. specifica che l'introduzione della nuova matrice nella dieta del digestore comporterà un aumento del peso in ingresso pari a 1.100 t/anno e dell'azoto in ingresso pari a 2.200 Kg/anno. Le tipologie ed i quantitativi delle restanti matrici rimarranno invariate; pertanto, il peso totale delle matrici in ingresso al digestore sarà pari a **16.925 t/anno**, mentre l'azoto totale in ingresso al digestore sarà pari a **58.968 Kg/anno**, mentre l'azoto al campo diventerà di **47.687 Kg/anno**;
5. specifica che a seguito dell'introduzione della nuova matrice il volume di biogas prodotto sarà pari a **2.005.379 mc/ anno** (vengono allegati i relativi calcoli);
6. determina i nuovi volumi di azoto originati dalla separazione del digestato prodotto, in particolare, le frazioni prodotte saranno le seguenti: digestato liquido pari a 10.738 mc/ anno, digestato palabile pari a 5.113 mc/ anno;
7. effettua la verifica del volume a disposizione per lo stoccaggio dimostrando il rispetto sia per lo stoccaggio per 180gg relativo al liquame, che dello stoccaggio di 90 gg per il digestato palabile;
8. verifica che i terreni a disposizione per lo spandimento agronomico risultano sufficienti per la alla produzione di azoto aziendale;

9. sulla base dei calcoli precedenti e delle verifiche effettuate allega il riepilogo dei volumi degli effluenti e dell'azoto al campo in essi contenuti, nonché, i valori delle emissioni diffuse in atmosfera. In particolare:

- il titolo di azoto per la frazione liquida (liquame tale quale+digestato) risulterà pari a **2,52 Kg/mc**;
- il titolo di azoto per la frazione di digestato palabile risulterà pari a **3,46 Kg/mc**;
- le emissioni dai ricoveri (che non subiscono variazioni a seguito della presente modifica) rimarranno pari a 9.482 Kg/ anno di NH₃;
- le emissioni dallo stoccaggio dei reflui non palabili saranno pari a 16.852 Kg/ anno di NH₃;
- le emissioni dall'utilizzazione agronomica dei reflui saranno pari a 15.565 Kg/ anno di NH₃.

verificato che in data 14/05/2019 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

richiamato il contributo tecnico prevenuto dal Servizio Territoriale Area Nord con prot. n. 109825 del 11/07/2019 del quale si ritiene opportuno riportare di seguito la maggior parte del contenuto:

"La modifica non sostanziale presentata riguarda esclusivamente l'introduzione di una nuova matrice organica da inviare alla fermentazione anaerobica e più precisamente di un sottoprodotto della lavorazione dell'uva.

Occorre precisare che la ditta intende utilizzare agronomicamente il digestato (materiale organico al termine del processo di fermentazione anerobica) e deve per questo sottostare all'assetto normativo previsto dal Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/2/2016 (d'ora in avanti più brevemente Decreto) e dal Regolamento Regionale 3/2017.

La ditta con la modifica propone di inserire un sottoprodotto della lavorazione dell'uva fornito [...] azienda terza [...]. L'articolo 22 comma 1 il Decreto Interministeriale definisce i materiali e le sostanze che da soli o in miscela tra loro possono essere immessi in un impianto di digestione anerobica qualora si voglia destinare il digestato all'utilizzazione agronomica. Tra questi, alla lettera e) dell'articolo sono indicati i residui di produzione di attività agroalimentari svolte da imprese agroindustriali definibili come sottoprodotti della trasformazione dell'uva se non contengono sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006.

Sulla base di tale disposizione normativa il materiale organico che la ditta propone di inserire nella dieta del proprio digestore è sostanzialmente ammissibile senza compromettere l'utilizzo agronomico del digestato che si andrà a produrre".

Al fine di certificare le caratteristiche che rendono ammissibile l'uso del materiale suddetto [...] il gestore prima di iniziare il ritiro e l'utilizzo nel proprio impianto dei sottoprodotti delle trasformazioni dell'uva dovrà inviare specifico contratto di fornitura stipulato fra le parti, dal quale emergano chiaramente le quantità massime annuali oggetto di fornitura, suddivise nelle diverse tipologie, le modalità e la periodicità di conferimento ed, infine, la sua validità che deve essere pluriennale. Allegata al contratto dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata [...] dal fornitore del sottoprodotto [...] con la quale attesta che i materiali oggetto di fornitura hanno tutte le caratteristiche del sottoprodotto previste dal Decreto Legislativo 152/2006 all'articolo 184 bis (sottoprodotto) e che non contengono sostanze pericolose

conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006. Quanto richiesto serve anche a soddisfare quanto previsto all'articolo 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/2/2016.

Con l'introduzione nella dieta del digestore anaerobico di sottoprodotti della trasformazione dell'uva il digestato prodotto cambia la classificazione passando da agrozootecnico ad agroindustriale (articolo 22 comma 3 del Decreto). [...]

La classificazione del digestato come agroindustriale comporta l'esecuzione sullo stesso di uno specifico profilo analitico annuale al fine della sua utilizzazione agronomica. [...]

Di seguito si definiscono i tempi e le modalità che il gestore dovrà rispettare per poter dare continuità all'utilizzazione agronomica del digestato:

- Il gestore dovrà comunicare preventivamente la data in cui inizierà ad alimentare il digestore anaerobico con i sottoprodotti della trasformazione dell'uva;
- trascorsi 60 giorni dalla prima introduzione dei sottoprodotti nel digestore anaerobico il gestore dovrà effettuare il campionamento del digestato in uscita effettuando le analisi previste dal Regolamento Regionale 3/2017 all'allegato 1 Paragrafo 7.3 tabella 6;
- entro 90 giorni dalla prima introduzione dei sottoprodotti nel digestore anaerobico il gestore dovrà inviare la modifica della comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici nella quale aggiorna la dieta del digestore anaerobico introducendo i sottoprodotti della trasformazione dell'uva; in allegato alla comunicazione dovrà essere inviato il referto analitico comprovante il rispetto dei valori limite del digestato prodotto;
- le successive analisi dovranno essere svolte con cadenza annuale come previsto dal piano di monitoraggio, il periodo annuale tra le analisi è da conteggiare a partire dalla data del primo referto sul digestato agroindustriale inviato;
- qualora il referto analitico evidenzia valori fuori limite il gestore è tenuto a darne immediata comunicazione sospendendo l'utilizzo agronomico del digestato.

La dieta del digestore è aggiornata con le tipologie e le quantità presentate nella domanda di modifica non sostanziale AIA.

[...] "La nuova dieta comporta un aumento complessivo del peso delle matrici organiche inviate annualmente al digestore che passa dalle attuali 15825 alle 16925, con l'incremento di 1100 t/anno dovuto esclusivamente all'apporto dei sottoprodotti della lavorazione dell'uva. Anche l'azoto subisce un incremento passando dagli attuali 56768 a 58968 con un incremento di 2200 kg/anno.

Nella tabella che segue si dettaglia il calcolo svolto per stimare la nuova produzione potenziale di biogas che passa da 1.994.854 a 2.005.379 mc/anno, con un incremento di 10.525 mc/anno.

Matrici in ingresso alla digestione anaerobica	Peso	Sostanza secca	Solidi volatili	Resa in Biogas della matrice	Produzione metano	Produzione anidride carbonica	Sostanza secca	Solidi volatili	Biogas prodotto	Metano nel biogas	Anidride carbonica nel biogas
	t/anno	%	% ss	m3/t SV	% m3 biogas	% m3 biogas	t/anno	t/anno	m3/anno	m3/anno	m3
Liquame zootecnico suino aziendale	7300	3,5%	80%	400	65%	35%	255,50	204,40	81760	53144	28616
Sorgo da granella (pianta intera)	90	35%	94%	500	52%	48%	31,50	29,61	14805	7699	7106
Orzo (pianta intera)	90	35%	92%	500	52%	48%	31,50	28,98	14490	7535	6955
Grano tenero biscottiero	90	35%	92%	500	52%	48%	31,50	28,98	14490	7535	6955

(pianta intera)											
Mais da granella trinciato (pianta trinciata)	6595	40%	95%	700	53%	47%	2.638,00	2.506,10	1754270	929763	824507
Sottoprodotto della lavorazione dell'uva	1100	12,33%	97%	80	52%	48%	135,63	131,56	10525	5473	5052
Letame bovino (allevamento 022MO040)	1660	22%	75%	420	60%	40%	365,20	273,90	115039	69024	46016
totali	16925						3.489	3.204	2005379	1080172	925207

Definita la nuova produzione di biogas e la sua composizione in termini di metano e anidride carbonica è possibile determinare il volume di digestato che sarà prodotto.

dato	Unità di misura	Valore
Peso delle biomasse caricate al digestore	t/anno	16925
Volume di biogas prodotto	m3/anno	2005379
Densità del metano	kg/m3	0,718
Densità anidride carbonica	kg/m3	1,98
Volume del metano prodotto	m3/anno	1080172
Volume dell'anidride carbonica	m3/anno	925207
Peso del metano prodotto	t/anno	776
Peso dell'anidride carbonica prodotta	t/anno	1832
Peso del biogas	t/anno	2608
Peso del digestato	t/anno	14317
Densità del digestato	t/m3	1
Volume del digestato	m3/anno	14317

Il volume del digestato che si produrrà è stato stimato pari a 14317 m³/anno rispetto ai 13231 m³/anno precedentemente autorizzati con un incremento di volume pari a 1086 m³/anno.

Sulla base dei dati elaborati nelle precedenti due tabelle è possibile ridefinire i valori della tabella 6 dell'autorizzazione integrata ambientale in vigore (pagina 58 dell'Allegato I dell'AIA).

Tabella 6 Determinazione volumi originati dalla separazione del digestato		
dato	Unità di misura	valore
Volume del digestato avviato alla separazione	m3/anno	14317
Volume nel palabile	%	25%
Volume nel liquido chiarificato	%	75%
Densità materiale palabile	t/m3	0,7
Volume di digestato palabile	m3/anno	5113
Volume di digestato liquido chiarificato	m3/anno	10738
Azoto nel digestato tal quale	kg/anno	58968
Azoto nel palabile	%	30%
Azoto nel liquido chiarificato	%	70%

Azoto nel palabile	kg/anno	17690
Volume di digestato palabile	m3/anno	5113
Titolo di azoto del digestato palabile	kg/m3	3,46
Azoto nel liquido chiarificato	kg/anno	41277

Nella tabella che segue emerge che la modifica della dieta del digestore anaerobico non comporta criticità rispetto alle capacità minime richieste per le strutture di stoccaggio e per i terreni che rimangono ampiamente sufficienti ad una corretta utilizzazione agronomica. La tabella inoltre evidenzia i nuovi titoli di azoto degli effluenti prodotti.

Riepilogo effluenti prodotti destinati all'utilizzazione agronomica		
dato	Unità di misura	Valori
Palabili		
Digestato palabile	m3/anno	5113
Giorni di stoccaggio necessari	gg	90
Volume minimo di stoccaggio necessario	m3	1261
Volume di stoccaggio disponibile	m3	1407
Esito verifica capacità di stoccaggio minima per palabili		Sufficiente
Azoto nel digestato palabile	kg/anno	17690
Titolo azoto palabile	kg/m3	3,46
Non palabili		
Liquame tal quale allo stoccaggio da settore riproduzione	m3/anno	3780
Liquame tal quale allo stoccaggio da settore ingrasso	m3/anno	10011
Digestato liquido chiarificato	m3/anno	10738
Totale volume non palabile	m3/anno	24528
Giorni di stoccaggio necessari	gg	180
Volume minimo di stoccaggio necessario	m3	12096
Volume di stoccaggio disponibile	m3	24637
Esito verifica capacità di stoccaggio minima non palabili		Sufficiente
Azoto nel liquame tal quale da settore riproduzione	kg/anno	9523
Azoto nel liquame tal quale da settore ingrasso	kg/anno	20924
Azoto nel digestato liquido chiarificato	kg/anno	31335
totale azoto nei materiali non palabili	kg/anno	61782
Titolo azoto non palabile	kg/m3	2,52
totale azoto negli effluenti (palabili e non palabili)	kg/anno	79472
superficie minima richiesta in zona non vulnerabile	ha	233
superficie disponibile da comunicazione n 21740 del 2/8/2018	ha	399
Verifica superficie minima necessaria		Sufficiente

I nuovi titoli dell'azoto degli effluenti prodotti stimati con i valori della nuova dieta dovranno essere impiegati nella redazione del PUA 2020. Il PUA attualmente in corso (2019) dovrà fare

riferimento ai titoli definiti con la precedente autorizzazione. Si ritiene corretto stabilire quanto sopra in virtù del fatto che:

- l'introduzione della nuova matrice avverrà nel secondo semestre 2019;
- la nuova matrice avrà i previsti tempi di ritenzione all'interno del digestore;
- la nuova tipologia di digestato prodotto sarà avviato allo stoccaggio dove si andrà a diluire con quello precedentemente prodotto.

Le emissioni in atmosfera di ammoniaca subiranno un leggero incremento nella fase di stoccaggio e distribuzione pari a 0,762 t/anno.

Si ritiene coerente richiedere al gestore di recuperare la maggiore emissione di ammoniaca implementando l'utilizzo di tecniche a bassa emissione in fase di distribuzione degli effluenti nello specifico incrementando dal 10 al 16% l'effluente non palabile distribuito annualmente con la tecnica dell'iniezione superficiale a solchi aperti e abbassando al 34% dal 40% quella a tutto campo senza interrimento. Nelle due tabelle che seguono si evidenziano gli scenari dell'emissione di ammoniaca la prima senza variare le percentuali delle tecniche di distribuzione (Tab. A), la seconda introducendo le modifiche proposte (Tab. B).

Tab. A

Emmissione di ammoniaca	Autorizzata (kg/anno)	con nuova dieta digestore (kg/anno)	Differenza (kg/anno)
Da ricovero	9482	9482	0
Da stoccaggio	16380	16852	472
Da distribuzione	15275	15565	290
totali	41137	41899	762

Tab. B

Emmissione di ammoniaca	Autorizzata (kg/anno)	con nuova dieta digestore (kg/anno)	Differenza (kg/anno)
Da ricovero	9482	9482	0
Da stoccaggio	16380	16852	472
Da distribuzione	15275	14681	-594
totali	41137	41015	-122

Per quanto sopra scritto, nel contributo tecnico viene segnalato di modificare la prescrizione n. 14 al paragrafo D2.3 dell'AIA in vigore come di seguito:

“con riferimento all'adeguamento previsto al punto D1.1 la maggior emissione di ammoniaca prodotta dalla mancata copertura di tutti i bacini di stoccaggio in terra (5230 kg/anno di ammoniaca), sommata alla maggior emissione di ammoniaca prodotta a seguito della modifica alla dieta del digestore anaerobico presentata a maggio 2019 (760 kg/anno di ammoniaca), equivalente ad un totale complessivo di 5990 kg/anno di ammoniaca dovrà essere obbligatoriamente compensata con l'applicazione di BAT in fase di distribuzione. Di seguito è fornita la tabella di riferimento con le percentuali di effluente liquido da distribuire annualmente con le tecniche BAT.”

Codice BAT	Descrizione tecnica di distribuzione	Percentuale del volume di effluenti da distribuire annualmente con questa tecnica (%)
No BAT	REF a tutto campo senza interrimento	34
21c	iniezione superficiale (solchi aperti)	16
22L1	incorporazione entro 12 ore	20
22L2	incorporazione entro 24 ore	30
Totali		100

Infine, viene aggiunto che “[...], i sottoprodotti della trasformazione dell’uva dovranno essere avviati alla digestione anaerobica contestualmente al loro ingresso in azienda.”

verificato che:

- la modifica richiesta non implica variazione della potenzialità massima per le categorie di animali presenti nel sito (espressa come posti suino);
- non vi sono motivi ostativi al cambio della dieta del digestore;
- non sono attese variazioni significative rispetto alle matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance;

ritenuto necessario, per maggiore chiarezza dell’atto autorizzativo, sostituire le sezioni prescrittive D2.2 e D2.3 dell’Allegato I dell’AIA vigente aggiungendo le prescrizioni indicate dal Servizio territoriale e riportate nei precedenti paragrafi del presente atto;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC ARPAE con **Determinazione n. 1144 del 11/03/2019** alla SOCIETÀ AGRICOLA VERONESI DI VERONESI GAETANO & C. SAS, avente sede legale in Via Abbà e Motto n.14/a, in Comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell’allevamento suinicolo per la tipologia produttiva a ciclo chiuso ad ingrasso (categoria 6.6 b) dell’Allegato VII, alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.) con più di 2.000 posti suini di oltre 30 Kg, sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 15/05/2019 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot.lo n. 77399 del 16/05/2019;
- b) la **Sezione C3 dell'Allegato I dell'AIA** è aggiornata con le valutazioni riportate nel presente atto di modifica;
- c) le **Sezioni prescrittive D2.2 e D2.3 Allegato I dell'AIA** sono sostituite dalle seguenti:
"D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica"

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia (MO) annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quatuordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda**.

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa l'Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione** ai sensi della normativa in materia di

prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.

4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae.
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE ed, in particolare, dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.
In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).
7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "valutazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera *m*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata contestualmente alla trasmissione del report annuale relativo al 2014) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.
8. relativamente al versante aziendale ovest presso il quale nel documento di clima acustico di di Agosto 2013 è stato evidenziato un superamento dei limiti massimi di immissione assoluti, non trattandosi di area fruita da persone e/o comunità, qualora si evidenziasse un cambio di destinazione d'uso del terreno agricolo circostante, il gestore è tenuto a darne

comunicazione ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia ed a presentare un piano di bonifica acustica;

9. il gestore dovrà comunicare **con almeno 30 gg di anticipo** ad Arpae Modena la data in cui inizierà ad alimentare il digestore anaerobico con i sottoprodotti della trasformazione dell'uva. In allegato alla comunicazione suddetta (quindi, prima di iniziare il ritiro e l'utilizzo nel proprio impianto dei sottoprodotti delle trasformazioni dell'uva) dovrà essere presente specifico contratto di fornitura stipulato fra le parti, dal quale emergano chiaramente le quantità massime annuali oggetto di fornitura, suddivise nelle diverse tipologie, le modalità e la periodicità di conferimento ed, infine, la sua validità che deve essere pluriennale. Inclusa nel contratto dovrà essere contenuta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal fornitore del sottoprodotto con la quale attesta che i materiali oggetto di fornitura hanno tutte le caratteristiche del sottoprodotto previste dal Decreto Legislativo 152/2006 all'articolo 184 bis (sottoprodotto), e che non contengono sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006. Quanto richiesto serve anche a soddisfare quanto previsto all'articolo 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/2/2016;
10. **Trascorsi 60 giorni dalla prima introduzione dei sottoprodotti nel digestore anaerobico** il gestore dovrà effettuare il campionamento del digestato in uscita effettuando le analisi previste dal Regolamento Regionale 3/2017 all'allegato 1 Paragrafo 7.3 tabella 6. Successivamente, **entro 90 giorni dalla prima introduzione dei sottoprodotti nel digestore anaerobico** il gestore dovrà inviare ad ARPAE di Modena modifica della comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici nella quale aggiorna la dieta del digestore anaerobico introducendo i sottoprodotti della trasformazione dell'uva. Alla comunicazione suddetta dovrà essere allegato il referto analitico comprovante il rispetto dei valori limite del digestato prodotto. Le successive analisi dovranno essere svolte con cadenza annuale (come previsto dal piano di monitoraggio) ed il periodo annuale tra le analisi è da conteggiare a partire dalla data del primo referto sul digestato agroindustriale inviato ad Arpae Modena;
11. I nuovi titoli dell'azoto degli effluenti prodotti stimati con i valori della nuova dieta dovranno essere impiegati nella redazione del PUA 2020. Il PUA attualmente in corso (2019) dovrà fare riferimento ai titoli definiti con la precedente autorizzazione in quanto: l'introduzione della nuova matrice avverrà nel secondo semestre 2019; la nuova matrice avrà i previsti tempi di ritenzione all'interno del digestore e la nuova tipologia di digestato prodotto sarà avviato allo stoccaggio, dove si andrà a diluire con quello precedentemente prodotto;

D2.3 conduzione dell'attività di allevamento intensivo

1. Nella conduzione dell'attività di allevamento intensivo di suini, il gestore deve rispettare i seguenti parametri:
 - a) *potenzialità massima per le categorie di animali presenti nel sito* (espressa come posti suino):

Tipologia di posti previsti dalle soglie AIA	Categoria IPPC	Valore soglia (posti)	n. posti massimi
Suini da produzione > 30 kg	6.6.b	2000	4.925
Scrofe	6.6.c	750	406
Tipologie di posti esclusi da soglie AIA			n. posti
Suini ≤ 30 kg (Lattonzoli)	-	-	1.050 (1107 posti con tolleranza*)

(*) al valore autorizzato è ammessa l'applicazione di una specifica tolleranza in aumento pari al 5,43 % (calcolata in base ai criteri riportati nella precedente sezione C3).

b) *produzione di effluenti (zootecnici e da biomassa), produzione di azoto al campo e titolo dell'azoto al campo* (riferiti alla potenzialità massima di allevamento):

EFFLUENTI PRODOTTI	VOLUMI (m³/anno)	PRODUZIONE DI AZOTO al campo (kg/anno)	TITOLO AZOTO al campo (kg /m³)
Frazione liquida (*)	24.528	61.782	2,52
Frazione palabile (**)	5.113	17.690	3,46
Totale	-	79.472 kg/anno	--

(*) La frazione liquida avviata ai bacini di stoccaggio in terra ed alla successiva utilizzazione agronomica deve essere composto unicamente da liquame zootecnico tal quale e dalla frazione chiarificata del digestato prodotti presso l'insediamento (rif. Valutazioni riportate nel presente atto di modifica non sostanziale AIA).

(**) La frazione solida è costituita dalla porzione palabile ottenuta dalla separazione solido/liquido (rif. Valutazioni riportate nel presente atto di modifica non sostanziale AIA).

c) *volumi disponibili per lo stoccaggio di effluenti:*

Tipologia di stoccaggio	Rif. in planimetria	Dimensioni				Volume (m³)	Ultima verifica tenuta decennale mese/anno
Bacini in terra					Altezza (m)		
	L1				3	7212	2/2009
	L2				3	12.176	2/2009
	L3				2,1	4.950	2011
					Totale	24.338	
Platea		Lato (m)	Lato (m)	Area (m²)	Altezza (m)	Volume (m³)	
	P1	11,80	47,70	562,86	2,5	1.407	

2. La capacità effettiva di allevamento:

- non deve mai essere maggiore dalle *potenzialità massima* autorizzata;
- deve essere conforme alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in vigore ed efficace di cui alla L.R. 4/2007;
- deve essere tale da non eccedere la capacità di stoccaggio di effluenti zootecnici autorizzata.

3. i mangimi utilizzati annualmente per le diverse categorie di suini allevati devono avere contenuti di proteina grezza e fosforo, calcolati come **medie ponderate sulla quantità annualmente somministrate**, non superiori ai valori indicati nella seguente tabella:

Categoria	Proteina grezza nel mangime %	Fosforo nel mangime %
Verri	11.93	0.5
Scrofe in gestazione	14,10	0,65
Scrofe in sala parto	16.30	0.6
Lattonzoli	16.54	0.8
Macroncelli	14.46	0.6
Macroni	14.48	0.5
Grassi	11.93	0.5

4. la tabella che segue riporta la composizione, quantità e contenuto in azoto della **dieta utilizzata per il digestore anaerobico**:

Matrici alla digestione anaerobica	Peso (t/anno)	Azoto contenuto nelle matrici (Kg/anno)
Liquame zootecnico suino aziendale	7.300	17.062
Sorgo da granella (pianta intera)	90	927
Orzo (pianta intera)	90	1.008
Grano tenero biscottiero (pianta intera)	90	1.404
Mais da granella trinciato (pianta trinciata)	6.595	25.721
Sottoprodotto della lavorazione dell'uva	1.100	2.200
Residui della produzione di aceto balsamico e glasse diluiti in acqua	1.660	10.646
Letame bovino (allevamento 022MO040)	1.660	10.646
Totali	16.925	58.968

- a) sulla base delle matrici utilizzate il digestato prodotto è classificato come **digestato agroindustriale** (articolo 22, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/2/2016);
- b) le matrici in ingresso alla digestione anerobica devono essere esclusivamente quelle riportate nella specifica tabella;
- c) sono ammesse variazioni alle quantità annuali delle singole matrici utilizzate a condizione che sia sostanzialmente rispettato il peso e l'azoto totale definito nella tabella riportata al presente punto;
- d) eventuali variazioni devono essere comunicate mediante specifica domanda di modifica dell'AIA;
5. annualmente sul digestato agroindustriale devono essere eseguite le analisi previste dal Regolamento Regionale 3/2017 all'allegato 1 Paragrafo 7.3, tabella 6. I certificati analitici devono essere conservati in azienda per almeno 5 anni.
6. qualora il referto analitico sul digestato agroindustriale evidenzi valori fuori limite il gestore è tenuto a darne immediata comunicazione ad Arpae Modena sospendendo l'utilizzo agronomico del digestato stesso;

7. il gestore, come previsto dal regolamento regionale n.3/2017, punto 6.2, paragrafo 6, Allegato I, deve tenere presso l'installazione un registro delle biomasse in entrata all'impianto di digestione anaerobica che contenga almeno data ingresso, provenienza (in termini di fornitore e comune), quantità in peso e specifica in merito all'utilizzo immediato o destinata allo stoccaggio. Il gestore è tenuto, inoltre, a mantenere assieme al registro suddetto, a disposizione degli organi di controllo, tutta la documentazione relativa alla tracciabilità (bolle di trasporto, fatture, contratti, ecc);
8. non è ammesso l'utilizzo di rifiuti in alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica;
9. i sottoprodotti della trasformazione dell'uva dovranno essere avviati alla digestione anaerobica contestualmente al loro ingresso in azienda;
10. il volume di biomasse stoccato non deve essere superiore alla capacità di contenimento delle trincee;
11. l'insilato deve essere dotato di copertura con un sistema atto a limitare il più possibile la diffusione di emissioni odorigene;
12. relativamente alla movimentazione dei materiali palabili devono essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato;
13. il trasporto ed il carico dell'insilato deve avvenire con mezzi chiusi ed a tenuta per evitare perdite di percolato; inoltre, deve essere utilizzata apposita benna trancia insilato, come indicato nella DGR 1495/2011;
14. lo stoccaggio del digestato solido dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli;
15. i reflui convogliati nei bacini in terra devono essere immessi mediante tubature che siano sempre sotto il livello dei liquami presenti.
16. con riferimento all'adeguamento previsto al punto D1.1, la maggior emissione di ammoniaca prodotta dalla mancata copertura di tutti i bacini di stoccaggio in terra (5230 kg/anno di ammoniaca), sommata alla maggior emissione di ammoniaca prodotta a seguito della modifica alla dieta del digestore anaerobico autorizzata con il presente atto (760 kg/anno di ammoniaca), equivalente ad un totale complessivo di **5.990 kg/anno di ammoniaca** dovrà essere obbligatoriamente compensata con l'applicazione di BAT in fase di distribuzione. Di seguito è fornita la tabella di riferimento con le percentuali di effluente liquido da distribuire annualmente con le tecniche BAT.

Codice BAT	Descrizione tecnica di distribuzione	Percentuale del volume di effluenti da distribuire annualmente con questa tecnica (%)
No BAT	REF a tutto campo senza interrimento	34
21c	iniezione superficiale (solchi aperti)	16
22L1	incorporazione entro 12 ore	20
22L2	incorporazione entro 24 ore	30
Totali		100

17. la superficie necessaria a distribuire tutto l'azoto prodotto annualmente dall'insediamento deve essere sempre garantita dalla comunicazione di utilizzazione agronomica in vigore.

Eventuali modifiche all'assetto dei terreni disponibili sono ammesse con la semplice procedura di modifica della comunicazione;

18. Ogni anno il gestore deve provvedere a calcolare la consistenza effettiva media ad anno solare, utilizzando i criteri stabiliti dal Regolamento regionale n. 3/2017; il valore ottenuto deve essere utilizzato per il calcolo delle emissioni in atmosfera (ammoniaca) prodotte dai capi realmente allevati”

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1144 del 11/03/2019**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1144 del 11/03/2019, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Società Agricola Veronesi di Veronesi Gaetano & C. SAS ed al Comune di Finale Emilia per tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord – Sede Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 15 pagine.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.